COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 497
del 09/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.
CIG:

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. 23.6.2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Richiamati i seguenti atti:

- ·la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2017 con oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione 2017/2019 e del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione parte contabile n. 36 del 30/03/2017 e la delibera di approvazione degli obiettivi e della performance n. 85 del 26.07.2017;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare l’art. 10 ad oggetto “Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria” di cui si riporta un estratto:

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.". 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-quater. All’art. 97 comma 4e parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica".

Preso atto che in materia di diritti di rogito per gli atti stipulati dai Segretari comunali, con l’articolo 10, commi 1, 2 e 2-bis, del Dl 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), la previgente disciplina ha subìto un significativo mutamento; la ratio

Copia informatica per consultazione

del nuovo assetto normativo sarebbe quella di assicurare all'Ente locale maggiori entrate in relazione ai diritti di segreteria, compresi anche i proventi scaturenti dall'attività di rogito. Con l'articolo 10, comma 2-bis, del Dl n. 90 del 2014 è stato previsto che per poter continuare a beneficiare del riversamento della quota dei diritti di rogito relativi agli atti stipulati dal Segretario comunale deve ricorrere sia l'elemento oggettivo (essere Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale) sia quello soggettivo (relativo alla qualifica non dirigenziale del Segretario comunale, che non deve quindi percepire un trattamento economico superiore a quello previsto per l'appartenenza alla fascia «C»).

Atteso che la giurisprudenza contabile – Corte dei Conti - si è pronunciata nel senso che i diritti di rogito non possano essere riconosciuti ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce «A e B», sia nel caso in cui essa sia un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Preso atto che la norma in argomento ha dato luogo a due interpretazioni diverse: da un lato, si è affermato che l'emolumento competerebbe esclusivamente ai segretari di enti di piccole dimensioni collocati in fascia C, dall'altro lato si è argomentato che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i diritti spettano a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario.

Atteso che mentre la sezione delle autonomie, con la deliberazione Corte dei Conti n. 21/2015, ha condiviso la prima lettura, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 75/2016, ha sposato la seconda.

Preso atto che sull'argomento è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, che in un parere (n. 26297/2016) rilasciato in risposta al quesito posto da un Comune, ha richiamato solo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, configurandola alla stregua di «diritto vivente»; ciò sembra confermare l'irrilevanza erga omnes della presa di posizione della Consulta, in quanto contenuta in una sentenza di rigetto, che tipicamente ha effetto solo inter partes.

Richiamata la pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N.21/SEZAUT/2015/QMIG - Adunanza del 4 giugno 2015 che si conclude come segue:

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima come richiamata in parte motiva pronuncia i seguenti principi di diritto: " Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti". La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Richiamata la comunicazione prot. n. 1951 del 3 febbraio 2016 del Segretario comunale Dott.ssa Bianca Meli che chiede al Comune di Porto Mantovano, in esito alla giurisprudenza che si sarà delineata, la corresponsione dei diritti di rogito arretrati e fin qui maturati o che dovessero maturare d'ora in avanti.

Vista la Sentenza n. 307/2016 pubblicata il 3.10.2016 RG n. 406/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio che, a seguito di due sentenze favorevoli ai Segretari comunali emesse dal Tribunale di Milano n. 1539/2016 e 2561/2016, riconosce la spettanza dei diritti di rogito ai Segretari di fascia A in servizio presso enti privi di dirigenti.

Copia informatica per consultazione

Richiamate:

- la determinazione della scrivente Responsabile del Settore Ragioneria Economato n. 579 del 25.10.2016 avente ad oggetto l'impegno presunto e cautelativo per diritti di rogito e segreteria per l'importo di 5.400,00;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 29.11.2016 di variazione del bilancio 2016/2018 esercizio finanziario 2016 a seguito della quale la Giunta comunale, con deliberazione n. 143 del 2.12.2016 ha accantonato, in via prudenziale e per le medesime motivazioni, un ulteriore importo di € 11.209,72 a titolo di diritti di rogito e segreteria;

- la determinazione della scrivente Responsabile del Settore Ragioneria Economato n. 746 del 12.12.2016 avente ad oggetto l'integrazione dell'impegno presunto e cautelativo per diritti di rogito e segreteria per l'importo di € 11.209,72.

Richiamati:

- i vari interventi pubblicati durante il corso del 2016 sui maggiori quotidiani nazionali economici Sole 24 Ore e Italia Oggi da autorevoli commentatori esperti in diritto amministrativo che suggerivano agli Enti Locali di impegnare prudentemente in bilancio i diritti di rogito e di rinviare l'eventuale liquidazione e pagamento in attesa che si chiarisse il quadro normativo e giurisprudenziale;

- la comunicazione dell'Organo di Revisione del 24.01.2017 che invitava il Sig. Sindaco a chiedere un parere alla Corte dei Conti con quesito a firma del legale rappresentante del Comune;

- l'allegata comunicazione della scrivente Responsabile finanziario, rivolta alla Giunta comunale, prot. n. 10304 del 22.05.2017 con cui si chiedeva all'Amministrazione comunale quale fosse l'orientamento da perseguire al riguardo;

- la deliberazione n. 61/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria che, a fronte di un quesito posto da un Sindaco in ordine alla liquidabilità dei diritti di rogito in argomento a Segretari dirigenti in comuni privi di dirigenza, ha dichiarato inammissibile la richiesta del Sindaco;

- l' articolo pubblicato in data 5 Maggio 2017 sul quotidiano Enti Locali & P.A. del Sole 24 Ore ad oggetto "I Comuni senza dirigenti pagano al Segretario i diritti di rogito e le spese legali" con cui si commenta una recente Sentenza del Tribunale di Potenza n. 411 del 10 Aprile 2017, che ha condannato un Comune lucano, al pagamento dei diritti di rogito e delle spese legali al Segretario;

- l'articolo pubblicato in data 20 Settembre 2017 sul quotidiano Enti Locali & PA del Sole 24 Ore, redatto da autorevole esperto in diritto amministrativo, secondo cui, sulla base del consolidamento, anche con sentenze d'appello, della lettura dei giudici del lavoro, per cui i diritti di rogito entro il tetto fissato dal DL 90/2014, devono essere erogati anche ai Segretari dirigenti che svolgono la loro attività in enti senza dirigenti, così da evitare l'instaurazione di contenziosi i cui esiti sembrano scontati; nel contempo, alla luce anche degli orientamenti della Corte dei Conti e del principio di carattere generale del divieto di estensione dei giudicati in materia di lavoro pubblico, appare opportuno che gli enti tengano una condotta prudenziale; tale può essere la richiesta ai Segretari di sottoscrivere un impegno a dare corso alla restituzione di questi compensi qualora prevalessero orientamenti negativi alla loro erogazione;

Ricordato che la Dott.ssa Bianca Meli è titolare dell'ufficio di segreteria comunale in convenzione tra i comuni di Porto Mantovano (attuale capofila) Roncoferraro, Serravalle Po e Sustinente;

Dato atto che:

- in nessuno dei comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale;

- il segretario appartiene alla fascia professione A;

Copia informatica per consultazione

- la Dott.ssa Bianca Meli ha depositato sollecito di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati, con nota prot. n. 17171 del 02/09/2017 presso il Comune capofila Comune di Porto Mantovano;

- la Dott.ssa Bianca Meli ha depositato ulteriore e perentorio sollecito di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati, con allegata nota prot. n. 19413 del 02/10/2017 presso il Comune capofila Comune di Porto Mantovano, dichiarando nel contempo di impegnarsi alla restituzione nel caso di successivi eventuali rilievi negativi da parte della magistratura contabile e/o altri organi di controllo.

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al Segretario la richiesta di liquidazione avrebbe, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati, con elevata probabilità avrebbe esito negativo e comporterebbe anche un eventuale ulteriore esborso finanziario per spese legali.

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra illustrate, in assenza di diversi indirizzi dell'Amministrazione comunale, di provvedere al pagamento dei diritti nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento annuale, recependo e sottolineando comunque l'impegno esplicitato dal segretario alla immediata restituzione delle somme qualora dovessero intervenire una norma interpretativa del comma 2- bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura e/o altri rilievi negativi della magistratura contabile e/o altri organi di controllo.

Dato atto che nel periodo che qui rileva, vale a dire dalla data di nomina a Segretario comunale della Dott.ssa Meli presso il Comune di Porto Mantovano e sino al 31/05/2017, sono stati incassati 19.327,59 di diritti di rogito versati dalla parti contraenti per contratti rogati dal Segretario, comprensivi di contributi e Irap a carico ente, così ripartiti per anno, come da prospetto analitico allegato alla presente:

ANNO	Importo diritti rogito da liquidare al Segretario Comunale	Cpdel a carico Ente	Irap a carico Ente	Totale incasso diritti di rogito versati dai contraenti per la stipula di contratti in cui il Segretario è ufficiale rogante
2017	€ 863,68	€ 205,56	€ 73,41	
2016	€ 3.628,25	€ 863,52	€ 308,40	
2015	€ 10.116,98	€ 2.407,84	€ 859,94	
TOTALE	€ 14.608,91	€ 3.476,92	€ 1.241,76	€ 19.327,59

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto del Sindaco prot n. 13011 del 29.06.2017 con cui ai sensi dell'art. 107 e seguenti del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio che ricomprende i Settori Economato e Servizi Informatici;

Richiamati il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e il DPCM 28/12/2011, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Copia informatica per consultazione

Riconosciuta la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni e nei limiti espressi in narrativa, alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale Dott.ssa Bianca Meli, per i contratti rogati presso l'Ente, dalla data di nomina presso il Comune di Porto Mantovano fino a Maggio 2017, come da prospetto analitico contabile allegato, così ripartiti per anno:

ANNO	Importo diritti rogito da liquidare al Segretario Comunale	Cpdel a carico Ente	Irap a carico Ente	Totale incasso diritti di rogito versati dai contraenti per la stipula di contratti in cui il Segretario è ufficiale rogante
2017 fino a Maggio 2017	€ 863,68	€ 205,56	€ 73,41	
2016	€ 3.628,25	€ 863,52	€ 308,40	
2015	€ 10.116,98	€ 2.407,84	€ 859,94	
TOTALE	€ 14.608,91	€ 3.476,92	€ 1.241,76	€ 19.327,59

2. di dare atto che i diritti di rogito riscossi negli anni e negli importi suindicati, sono contenuti nel limite di un quinto dello stipendio annuo in godimento, tenuto conto dei diritti di rogito incassati nei medesimi periodi dagli altri comuni convenzionati per la segreteria comunale;

3. di procedere alla liquidazione e pagamento delle somme spettanti a titolo di diritti di rogito al Segretario Comunale Dott.ssa Bianca Meli e dei contributi previdenziali e IRAP a carico Ente, come segue:

Importo	CODICE	Descrizione
863,68	102500490	Diritti di rogito al Segretario Comunale – Esercizio 2017
13.745,23	102500490	Diritti di rogito al Segretario Comunale - R.P.
205,56	101000200	Oneri contributivi a carico Ente personale Settore Segreteria Affari Generali - Esercizio 2017
3.271,36	101000200	Oneri contributivi a carico Ente personale Settore Segreteria Affari Generali – R.P.
73,41	104250270	Irap a carico Ente servizi generali - Esercizio 2017
1.168,35	104250270	Irap a carico Ente servizi generali – R.P.

4. di prendere atto dell'allegata dichiarazione del Segretario comunale con cui la Dott.ssa Bianca Meli si impegna alla restituzione dei diritti di rogito nei casi ivi specificati.

Copia informatica per consultazione

Lì, 09/10/2017

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano

Da: Ragioneria - Sustinente (MN) <ragioneria@comune.sustinente.mn.it>
Inviato: lunedì 12 giugno 2017 10:02
A: Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano
Cc: ufficioragioneria@comune.serravalleapo.mn.it; monia@comune.roncoferraro.mn.it; Sara Badari - Comune di Porto Mantovano
Oggetto: Re: DIRITTI DI ROGITO. DOTT.SSA MELI

Buongiorno, comunico che nelle annualità indicate questo Ente non ha erogato alcun diritto di rogito alla dr.ssa Bianca Meli.
Resto eventualmente a disposizione.

Cordiali Saluti

Michele Merlotti
Ufficio Ragioneria

Il 08/06/2017 16.25, Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano ha scritto:

> Buona sera , stiamo predisponendo la liquidazione dei diritti di rogito della Dott.ssa Meli, Vi chiedo gentilmente di inviarmi gli importi liquidati distinti per anni :
> 2015
>
> | **Imponibile** | **cpdel** | **irap** |
> |---|---|---|
> | **€ _____** | **€ _____** | **€_____** |
>
> 2016
>
> | **Imponibile** | **cpdel** | **irap** |
> |---|---|---|
> | **€ _____** | **€ _____** | **€_____** |
>
> 2017
>
> | **Imponibile** | **cpdel** | **irap** |
> |---|---|---|
> | **€ _____** | **€ _____** | **€_____** |
>
> Sicuro della Vs. attenzione, ringrazio in anticipo e porgo Distinti saluti.
> Livio Bosi
> *Ufficio Economato*

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

Tel. 0376/389049
Fax. 0376/389048
Email: l.bosi@comune.porto-mantovano.mn.it
Web: www.comune.porto-mantovano.mn.it

Copia informatica per consultazione

Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano

Da: monia@comune.roncoferraro.mn.it
Inviato: venerdì 23 giugno 2017 12:31
A: Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano
Cc: ufficioragioneria@comune.serravalleapo.mn.it; ragioneria@comune.sustinente.mn.it
Oggetto: R: DIRITTI DI ROGITO. DOTT.SSA MELI

In riferimento alla Sua richiesta si indicano gli importi dei diritti di segreteria distinti tra liquidati e accantonati per il comune di roncoferraro:

DIRITTI DI SEGRETERIA	LIQUIDATI	ACCANTONATI
2015	€ 1.357,37 (1 trimestre 2015)	€ 3.850,23
2016	-	€ 1.460,55
2017 al 23/06/2017	-	€ 501,10

A disposizione
Saluti

Monia Stevanin
Ufficio Ragioneria, Tributi
Comune di Roncoferraro
Via Roma 11 - 46037 Roncoferraro
Tel 0376/6629205
Fax 0376/6629207
Orari di apertura:
lun – merc – sab 8.00 – 13.00
Mart – Giov - Ven 10.00 – 13.00

Copia informatica per consultazione

Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano

Da: Ragioneria - Serravalle a Po <ufficioragioneria@comune.serravalleapo.mn.it>
Inviato: venerdì 9 giugno 2017 12:54
A: Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano
Oggetto: Re: DIRITTI DI ROGITO. DOTT.SSA MELI

Buongiorno

Per quanto riguarda il Comune di Serravale a Po e l'Unione di Comuni Lombarda Mincio Po, per il 2017 non abbiamo erogato nulla. Negli anni precedenti la Dr.ssa Meli non era nostro segretario.

Cordiali saluti

Giovanna Mazzi

Giovanna Mazzi – Ufficio Ragioneria Serravalle a Po
mail to ufficioragioneria@comune.serravalleapo.mn.it
Comune di Serravalle a Po (MN)
46030, P.zza Marconi n. 5
Tel. 0386 / 840 111
Fax 0386 / 840 055

Il 08/06/2017 16:25, Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano ha scritto:

> Buona sera , stiamo predisponendo la liquidazione dei diritti di rogito della Dott.ssa Meli, Vi chiedo gentilmente di inviarmi gli importi liquidati distinti per anni :
> 2015

Imponibile	**cpdel**	**irap**
€ _____	**€ _____**	**€_____**

> 2016

Imponibile	**cpdel**	**irap**
€ _____	**€ _____**	**€_____**

> 2017

Copia informatica per consultazione

Imponibile € _____	cpdel € _____	irap €_____

Sicuro della Vs. attenzione, ringrazio in anticipo e porgo Distinti saluti.

Livio Bosi
Ufficio Economato
Comune di Porto Mantovano

Tel. 0376/389049
Fax. 0376/389048
Email: l.bosi@comune.porto-mantovano.mn.it
Web: www.comune.porto-mantovano.mn.it

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

www.comune.porto-mantovano.mn.it

Settore Ragioneria Finanze Bilancio Economato Servizi Informatici

Tel 0376 389049

e-mail: n.marastoni@comune.porto-mantovano.mn.it

Prot. n. 10304

Porto Mantovano, lì 22 Maggio 2017

Alla cortese attenzione della Giunta comunale

per conoscenza

Al Segretario Generale

All'Organo di Revisione

All'Ufficio Legale

OGGETTO: Richiesta, alla luce della recente giurisprudenza, di atto di indirizzo della Giunta comunale in merito alla comunicazione del Segretario Generale afferente la corresponsione dei diritti di rogito/segreteria.

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare l'art. 10 ad oggetto "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria" di cui si riporta un estratto:

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.". 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-quater. All'art. 97 comma 4e parole: "può rogare tutti i contratti nei

Copia informatica per consultazione

quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

Preso atto che in materia di diritti di rogito per gli atti stipulati dai Segretari comunali, con l'articolo 10, commi 1, 2 e 2-bis, del Dl 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), la previgente disciplina ha subìto un significativo mutamento; la ratio del nuovo assetto normativo sarebbe quella di assicurare all'Ente locale maggiori entrate in relazione ai diritti di segreteria, compresi anche i proventi scaturenti dall'attività di rogito. Con l'articolo 10, comma 2-bis, del Dl n. 90 del 2014 è stato previsto che per poter continuare a beneficiare del riversamento della quota dei diritti di rogito relativi agli atti stipulati dal Segretario comunale deve ricorrere sia l'elemento oggettivo (essere Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale) sia quello soggettivo (relativo alla qualifica non dirigenziale del Segretario comunale, che non deve quindi percepire un trattamento economico superiore a quello previsto per l'appartenenza alla fascia «C»);

Atteso che la giurisprudenza contabile – Corte dei Conti - si è pronunciata nel senso che i diritti di rogito non possano essere riconosciuti ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce «A e B», sia nel caso in cui essa sia un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Preso atto che la norma in argomento ha dato luogo a due interpretazioni diverse: da un lato, si è affermato che l'emolumento competerebbe esclusivamente ai segretari di enti di piccole dimensioni collocati in fascia C, dall'altro lato si è argomentato che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i diritti spettano a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario;

Atteso che mentre la sezione delle autonomie, con la deliberazione Corte dei Conti n. 21/2015, ha condiviso la prima e più restrittiva lettura, la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 75/2016, ha sposato la seconda;

Preso atto che sull'argomento è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, che in un parere (n. 26297/2016) rilasciato in risposta al quesito posto da un Comune, ha richiamato solo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, configurandola alla stregua di «diritto vivente»; ciò sembra confermare l'irrilevanza erga omnes della presa di posizione della Consulta, in quanto contenuta in una sentenza di rigetto, che tipicamente ha effetto solo inter partes.

Richiamata la pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N.21/SEZAUT/2015/QMIG - Adunanza del 4 giugno 2015 che si conclude come segue:

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima come richiamata in parte motiva pronuncia i seguenti principi di diritto: " Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti". La

Copia informatica per consultazione

Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Richiamata la comunicazione prot. n. 1951 del 3 febbraio 2016 del Segretario comunale Dott.ssa Bianca Meli che chiede al Comune di Porto Mantovano, in esito alla giurisprudenza che si sarà delineata, la corresponsione dei diritti di rogito arretrati e fin qui maturati o che dovessero maturare d'ora in avanti;

Vista la Sentenza n. 307/2016 pubblicata il 3.10.2016 RG n. 406/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio che, a seguito di due sentenze favorevoli ai Segretari comunali emesse dal Tribunale di Milano n. 1539/2016 e 2561/2016, riconosce la spettanza dei diritti di rogito ai Segretari di fascia A in servizio presso enti privi di dirigenti.

Richiamate:

- la determinazione della scrivente Responsabile del Settore Ragioneria Economato n. 579 del 25.10.2016 avente ad oggetto l'impegno presunto e cautelativo per diritti di rogito e segreteria per l'importo di 5.400,00;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 29.11.2016 di variazione del bilancio 2016/2018 esercizio finanziario 2016 a seguito della quale la Giunta comunale, con deliberazione n. 143 del 2.12.2016 ha accantonato, in via prudenziale e per le medesime motivazioni, un ulteriore importo di € 11.209,72 a titolo di diritti di rogito e segreteria;

- la determinazione della scrivente Responsabile del Settore Ragioneria Economato n. 746 del 12.12.2016 avente ad oggetto l'integrazione dell'impegno presunto e cautelativo per diritti di rogito e segreteria per l'importo di € 11.209,72;

Visti:

- i vari interventi pubblicati durante il corso del 2016 sui maggiori quotidiani nazionali economici Sole 24 Ore e Italia Oggi da autorevoli commentatori esperti in diritto amministrativo che propongono agli Enti Locali di impegnare prudentemente in bilancio i diritti di rogito e di rinviare l'eventuale liquidazione e pagamento in attesa che si chiarisca il quadro normativo e giurisprudenziale con particolare riguardo ai pareri della Corte dei Conti tutt'ora contrari alla liquidazione dei diritti di rogito e segreteria in argomento;

- la comunicazione dell'Organo di Revisione del 24.01.2017 che invita il Sig. Sindaco a chiedere un parere alla Corte dei Conti con quesito a firma del legale rappresentante del Comune;

- l'allegato articolo pubblicato in data 5 Maggio 2017 sul quotidiano Enti Locali & P.A. del Sole 24 Ore ad oggetto "I Comuni senza dirigenti pagano al Segretario i diritti di rogito e le spese legali" con cui si commenta una recente Sentenza del Tribunale di Potenza n. 411 del 10 Aprile 2017, che ha condannato un Comune lucano, che non si è costituito in giudizio, al pagamento dei diritti di rogito e delle spese legali al Segretario;

- l'allegato articolo pubblicato in data 5 Maggio 2017 sottolinea tuttavia che le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti si esprimono negativamente, fra cui la deliberazione dalla sezione Corte Conti della Campania n. 7/2017. Il che deve spingere il legislatore ad un intervento

Copia informatica per consultazione

chiarificatore che appare quanto mai ineludibile (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 febbraio 2017). Per il tribunale lucano dal dettato normativo «emerge, inequivocabilmente, che la citata disposizione riconosca i diritti di rogito a tutti i segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale, priva di fondamento ed arbitraria appare la lettura della norma che circoscriva solo ai segretari di fascia C i diritti in argomento». Mentre per i giudici contabili – Corte dei Conti - l'esclusione dettata dal legislatore si applica solamente ai segretari che non sono dirigenti, per l'appunto quelli di fascia C.

Ciò premesso, per le motivazioni appena espresse, alla luce della più recente giurisprudenza, la scrivente Responsabile del Settore Ragioneria chiede alla Giunta comunale di adottare atto di indirizzo al riguardo e propone alla Giunta le seguenti opzioni:

a) Atteso che il Settore scrivente ha già provveduto ad impegnare cautelativamente l'importo dei diritti di rogito e segreteria come da determinazioni sopra citate, chiede alla Giunta comunale se ritiene di sottoporre alla Corte dei Conti apposito quesito, a firma del Sig. Sindaco quale legale rappresentante, per ottenere delucidazioni in merito alla legittima o meno possibilità di provvedere con successiva determinazione di liquidazione e pagamento al Segretario dei diritti di rogito e segreteria; in tal caso, sarà cura del Settore scrivente, predisporre il quesito da sottoporre alla firma del Sig. Sindaco e da inoltrare alla Corte dei Conti;
b) Atteso che il Settore scrivente ha già provveduto ad impegnare cautelativamente l'importo dei diritti di rogito e segreteria come da determinazioni sopra citate, chiede alla Giunta comunale se ritiene necessario provvedere alla liquidazione e pagamento previa acquisizione, qualora il Segretario Generale fosse d'accordo, di apposita dichiarazione, con cui il medesimo Segretario si impegna a restituire prontamente al Comune di Porto Mantovano l'importo di quanto verrebbe liquidato e pagato a titolo di diritti di rogito/segreteria, qualora la magistratura contabile, Corte dei Conti e/o eventuale altro organismo di controllo e/o nel caso di sopraggiunte interpretazioni autentiche della norma, dovessero dichiarare/comportare l'illegittimità della liquidazione in argomento; nel caso la Giunta decidesse in tal senso, sarà cura del Settore scrivente, predisporre il testo della dichiarazione in argomento da sottoporre alla firma del Segretario Generale, quale atto propedeutico ed indispensabile alla determinazione di liquidazione.
c) La Giunta comunale esprime atto di indirizzo al Responsabile del Settore scrivente di non procedere alla liquidazione e pagamento.

Nel rimanere in attesa di atto di indirizzo della Giunta comunale al riguardo,

si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore

Bilancio Ragioneria Finanze Economato Servizi Informatici

Nadia Marastoni

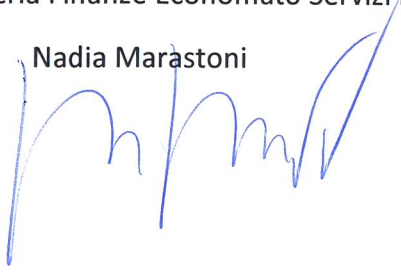

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

www.comune.porto-mantovano.mn.it

Il Segretario Generale

Prot. n. 1 PG 13

Porto Mantovano, lì 2 Ottobre 2017

Al Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio

per conoscenza

Alla Giunta Comunale

Al Responsabile del Settore del Settore del Personale

OGGETTO: Sollecito di pagamento dei diritti di rogito/segreteria e dichiarazione di impegno alla restituzione degli stessi al Comune di Porto Mantovano nel caso di eventuale successivo rilievo negativo alla erogazione.

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare l'art. 10.

Atteso che:

- i tribunali ordinari, con orientamento ampliamente consolidato, stanno stabilendo che i diritti di rogito-segreteria spettano anche ai Segretari inquadrati come dirigenti, vale a dire a quelli di fascia A e B, che svolgono la loro attività nei Comuni privi di dirigenti;

- nel Comune di Porto Mantovano, fatta salva la figura del Segretario Generale, non vi sono dirigenti.

Sollecito il pagamento, entro un mese dalla presente, dei diritti di rogito arretrati e fin qui maturati e che dovessero maturare d'ora in avanti.

Alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti e del principio di carattere generale del divieto di estensione dei giudicati in materia di lavoro pubblico;

* mi impegno a restituire, entro 30 giorni, al Comune di Porto Mantovano l'importo di quanto verrà liquidato e pagato a titolo di diritti di rogito/segreteria e indennità di risultato sugli stessi, qualora prevalessero, in futuro, orientamenti giurisprudenziali negativi alla loro erogazione, soprattutto con riguardo ad eventuali orientamenti del Tribunale di Mantova, fatta salva apposita azione giudiziaria volta ad accertare l'esistenza del diritto a percepire i diritti di rogito in parola;

Copia informatica per consultazione

* mi impegno a restituire, entro 30 giorni, al Comune di Porto Mantovano l'importo di quanto verrà liquidato e pagato a titolo di diritti di rogito/segreteria e indennità di risultato sugli stessi, qualora la magistratura contabile, Corte dei Conti e/o eventuale altro organismo di controllo, quale ad esempio la Ragioneria Generale dello Stato e o il Dipartimento della Funzione Pubblica, esprimessero rilievi negativi sulla liquidazione e/o nel caso di sopraggiunte interpretazioni autentiche della norma che dovessero dichiarare-comportare l'illegittimità della liquidazione in argomento.

* mi impegno a tenere indenne i funzionari del Comune di Porto Mantovano di quanto fossero chiamati a rispondere a titolo di eventuale rilievo di danno erariale per le liquidazioni in parola.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Bianca Meli

Copia informatica per consultazione

Porto Mantovano, 23 gennaio 2017

Al Responsabile Servizio Finanziario
p.c. Al Responsabile Servizio
Personale
Al Sindaco

OGGETTO: Diritti di rogito

La sottoscritta dott. Bianca Meli, Segretario comunale,
vista la propria nota del 3/2/2016 prot. 1951;
vista la giurisprudenza dei tribunali ordinari, giudici del lavoro, nonché l'intervento della Corte costituzionale 75/2016,

sollecita il versamento dei diritti di rogito maturati e non ancora pagati fino al 31/12/2016, nonché il pagamento dei diritti man mano matureranno nell'anno corrente e successivi.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

Il Segretario Comunale
Dott. Bianca Meli

Copia informatica per consultazione

DIRITTI DI SEGRETERIA 2015 2016 2017

a) su pratiche edilizie [cap 3101]:	anno	Importo	Descizione
ord.2015	2015	€ 39.681,44	Prat.Edilizia SUE
ord.2016	2016	€ 32.932,16	Prat.Edilizia SUE
ord.2017	2017	€ 17.309,44	Prat.Edilizia SUE
		€ 89.923,04	

b) diritti d'anagrafe [cap3102])	acc.	Importo
ord.2015	2015	€ 1.010,36
ord.2016	2016	€ 990,34
ord.2017	2017	€ 338,26
	TOT	€ 2.338,96
Totale diritti segreteria generici	a+b	€ 92.262,00

Diritti di rogito (contratti rogati dal segretario generale) [cap 3100]	n. acc	Importo				
VERSATI IL 22/06/2015	202	€ 388,62	tesoreria			
VERSATI 30/11/2015	432	€ 10.891,65	tea luce			
VERSATI IL 30/11/2015	435	€ 1.348,85	apam			
VERSATI IL 16/12/2015	446	€ 633,10	cementysystem			
VERSATI IL 31/12/2015	488	€ 122,55	cava maglio	€ 13.384,77	2015	
VERSATI IL 24/06/2016	326/2016	€ 1.415,32	SANITHAD			
VERSATI IL 12/08/2016	379/2016	€ 1.040,91	CAPILUPPI			
VERSATI 12/08/2016	382/2016	€ 768,72	ILMET			
VERSATI 15/12/2016	2016	€ 1.575,22	VF COSTRUZIONI SRL	€ 4.800,17	2016	
VERSATI 21/04/2017	171/2017	€ 1.142,65		€ 1.142,65	2017	
	TOT	€ 19.327,59		€ 19.327,59		

						imponibile	cpdel 23,8	irap 8,5
						€ 14.608,91	€ 3.476,92	€ 1.241,76

Diritti di rogito (contratti stipulati in forma privata senza l'ufficiale rogante [cap 3103])	n. acc	Importo	
ord.2015	2015	€ 8.059,68	DEBITORI DIVERSI
ORD. 2016	2016	€ 4.257,93	DEBITORI DIVERSI
ORD. 2017	2017	€ 1.412,75	DEBITORI DIVERSI
	TOT		
TOTALE DIRITTI DEL TRIMESTRE	TOT.	€ 125.319,95	

ANNO	imponibile	cpdel 23,8	irap 8,5	
2017	€ 863,68	€ 205,56	€ 73,41	
	imponibile	cpdel 23,8	irap 8,5	
2016	€ 3.628,25	€ 863,52	€ 308,40	
	imponibile	cpdel 23,8	irap 8,5	
2015	€ 10.116,98	€ 2.407,84	€ 859,94	
TOTALE	€ 14.608,91	€ 3.476,92	€ 1.241,76	€ 19.327,59

Copia informatica per consultazione

DIRITTI DI SEGRETERIA 2015 2016 2017

a) su pratiche edilizie [cap 3101]:	anno	Importo	Descizione
ord.2015	2015	€ 39.681,44	Prat.Edilizia SUE
ord.2016	2016	€ 32.932,16	Prat.Edilizia SUE
ord.2017	2017	€ 17.309,44	Prat.Edilizia SUE
		€ 89.923,04	

b) diritti d'anagrafe [cap3102])	acc.	Importo
ord.2015	2015	€ 1.010,36
ord.2016	2016	€ 990,34
ord.2017	2017	€ 338,26
	TOT	€ 2.338,96
Totale diritti segreteria generici	a+b	€ 92.262,00

Diritti di rogito (contratti rogati dal segretario generale) [cap 3100]	n. acc	Importo				
VERSATI IL 22/06/2015	202	€ 388,62	tesoreria			
VERSATI 30/11/2015	432	€ 10.891,65	tea luce			
VERSATI IL 30/11/2015	435	€ 1.348,85	apam			
VERSATI IL 16/12/2015	446	€ 633,10	cementysystem			
VERSATI IL 31/12/2015	488	€ 122,55	cava maglio	€ 13.384,77	2015	
VERSATI IL 24/06/2016	326/2016	€ 1.415,32	SANITHAD			
VERSATI IL 12/08/2016	379/2016	€ 1.040,91	CAPILUPPI			
VERSATI 12/08/2016	382/2016	€ 768,72	ILMET			
VERSATI 15/12/2016	2016	€ 1.575,22	VF COSTRUZIONI SRL	€ 4.800,17	2016	
VERSATI 21/04/2017	171/2017	€ 1.142,65		€ 1.142,65	2017	
	TOT	€ 19.327,59		€ 19.327,59		

						imponibile	cpdel 23,8	irap 8,5
						€ 14.608,91	€ 3.476,92	€ 1.241,76

Diritti di rogito (contratti stipulati in forma privata senza l'ufficiale rogante [cap 3103])	n. acc	Importo		ANNO	imponibile	cpdel 23,8	irap 8,5
ord.2015	2015	€ 8.059,68	DEBITORI DIVERSI	2017	€ 863,68	€ 205,56	€ 73,41
ORD. 2016	2016	€ 4.257,93	DEBITORI DIVERSI		imponibile	cpdel 23,8	irap 8,5
ORD. 2017	2017	€ 1.412,75	DEBITORI DIVERSI	2016	€ 3.628,25	€ 863,52	€ 308,40
	TOT				imponibile	cpdel 23,8	irap 8,5
				2015	€ 10.116,98	€ 2.407,84	€ 859,94
TOTALE DIRITTI DEL TRIMESTRE	TOT.	€ 125.319,95		TOTALE	€ 14.608,91	€ 3.476,92	€ 1.241,76	€ 19.327,59

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 497 / 2017 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - **CIG**

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma **4** dell'art. **151** , del D.Lgs. **18/08/2000** , N **° 267 TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

in data 09/10/2017

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
73,41	104250270/0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	1401	2017	Impegno
863,68	102500490/0	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE FINO A MAGGIO 2017	1397	2017	Impegno
205,56	101000200/0	ONERI CONTRIBUTIVI SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE FINO A MAGGIO 2017	1398	2017	Impegno
5.400,00	102500490/0	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	136	2017	Sub-Impegno

Copia informatica per consultazione

8.345,23	102500490/0	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	137	2017	Sub-Impegno
1.168,35	104250270/0	LIQUIDAZIONE IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	139	2017	Sub-Impegno
3.271,36	101000200/0	ONERI CONTRIBUT SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	138	2017	Sub-Impegno

Lì, 09/10/2017

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione